

# LA NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO: LE NOVITÀ DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.68/2025

## ARGOMENTI TRATTATI:

---

- La formazione dell'atto di nascita ed il riconoscimento successivo da parte del cittadino italiano e straniero
  - La nascita da coppia omosessuale avvenuta all'estero; cosa è possibile trascrivere cosa no
  - La sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025: cosa cambia per l'ufficiale dello stato civile
- 

Relatore:

**GRAZIA BENINI**

Ufficiale stato civile di Rimini a r.  
Esperto Anusca

## La filiazione

### Fonti:

**Codice civile \_ dall'art. 231 all'art. 403**

**LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219** - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

(Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013)

**DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154**

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

(Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014)

**Dpr. 396/2000-** Regolamento dello stato civile - dall'art.28 all'art. 49

## Il figlio nato al di fuori del matrimonio

Lo status del figlio nato al di fuori del matrimonio è disciplinato **dall'art. 258 del c.c.** in modo alquanto particolare:

*Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.*

*L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.*

*Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.*

## Il figlio nato al di fuori del matrimonio

La stessa donna che ha partorito, i cui dati sono contenuti come abbiamo visto, nell'attestazione di nascita pertanto diventerà madre **solo nel momento** in cui personalmente o attraverso una procura non esprimerà tale sua volontà. Tale peculiarità propria dell'ordinamento giuridico italiano non è stata in alcun modo modificata dalla L. n. 219/2012.

## La procura

In caso di indisponibilità del genitore ad essere presente al momento della denuncia di nascita, è necessario fare riferimento al I comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000 nel quale il legislatore non distingue la denuncia di figlio nato in costanza di matrimonio dalla denuncia di figlio nato al di fuori del matrimonio:

### **Art. 30 - Dichiarazione di nascita**

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

### **Art. 29, comma 2, D.P.R. n. 396/2000**

*Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché **di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati**, il sesso del bambino ed il nome che gli viene dato ai sensi dell'art. 35.*

## Il riconoscimento di nascituro

### Art. 254 del c.c.

Il codice civile prevede che il riconoscimento di un figlio concepito al di fuori del matrimonio possa essere effettuato anche prima della nascita del bambino.

Tale dichiarazione può essere resa dalla madre, innanzi all'Ufficiale dello stato civile di qualunque Comune a sua scelta esibendo una certificazione medica attestante il suo stato di gravidanza ed allo scopo sarà redatto un atto di nascita in **parte II serie B utilizzando la Formula n. 112**. Può essere resa da entrambi i genitori contestualmente: la certificazione allegata sarà la medesima e la **Formula utilizzata sarà la n. 113**.

Il solo padre si potrà presentare ad effettuare il riconoscimento di nascituro solamente nel caso in cui la madre abbia già effettuato in precedenza la medesima dichiarazione. Ovviamente la certificazione medica non sarà più richiesta ma sarà necessario che la madre, che già ha effettuato il riconoscimento, presti il suo consenso al riconoscimento del padre. In questo caso l'atto verrà redatto utilizzando la **Formula n. 114**.

## Il riconoscimento da parte del cittadino straniero

Se il componente è cittadino straniero non cambia la modalità del ricevimento della dichiarazione di nascita con la conseguente necessità che entrambi i genitori, se intendono essere ritenuti tali, compaiano per rendere la dichiarazione. Nello specifico, lo straniero nel caso dovesse dichiarare la sussistenza di un matrimonio con la donna che ha partorito, si formerà l'atto di nascita come nato nel matrimonio, sulla base della dichiarazione resa.

## Il riconoscimento successivo alla nascita

Un figlio nato al di fuori del matrimonio riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, può essere riconosciuto dall'altro genitore in qualunque momento successivo alla denuncia di nascita.

L'art. 254 del Codice civile, che attiene alla forma del riconoscimento e che non ha subito alcuna modifica dalla L. n. 219/2012, prevede che tale riconoscimento possa avvenire innanzi all'Ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento.

## La dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile

Nel caso di dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello stato civile, non esiste a riguardo alcuna competenza specifica: un cittadino può scegliere a sua discrezione innanzi a quale Ufficiale dello stato civile rendere la sua dichiarazione di riconoscimento.

Sarà cura dell'Ufficiale dello stato civile ricevente trasmettere copia della dichiarazione ricevuta all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita al fine della proposizione dell'annotazione da apporre a margine dell'atto di nascita e di trasmettere comunicazione all'ufficiale d'anagrafe del comune di iscrizione anagrafica.

## I controlli da parte dell'ufficiale dello stato civile

Il primo controllo che l'Ufficiale dello stato civile deve effettuare innanzi a tale richiesta è se il figlio sia riconoscibile: il codice civile, all'art. 253, prevede espressamente che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo status di figlio nato in costanza di matrimonio o che sia stato in seguito legittimato; in ogni caso, se il figlio ha già l'indicazione nell'atto di nascita di una paternità e di una maternità è evidente che non è possibile ricevere la dichiarazione di un nuovo padre o madre.

Tale accertamento va effettuato dall'Ufficiale dello stato civile sulla copia integrale dell'atto di nascita.

## I controlli da parte dell'ufficiale dello stato civile

Il genitore che si presenta per effettuare il riconoscimento della paternità o della maternità deve essere nelle **condizioni di potere effettuare tale dichiarazione**: se di età inferiore ai sedici anni dovrà esibire un provvedimento del tribunale che lo autorizza al riconoscimento e non dovrà essere legato all'altro genitore da vincoli di parentela o affinità che ostano al riconoscimento.

- Parentela in linea retta all'infinito: padre-figlia; nonno-nipote
- Parentela in linea collaterale nel secondo grado: fratello-sorella
- Affinità in linea retta: suocero-nuora; suocera-genero.

## Il consenso

Il genitore che per primo ha proceduto a riconoscere il figlio, se lo stesso non ha ancora compiuto i **14 anni**, (termine modificato dall'art. 1 della L. n. 219/2012), dovrà prestare il proprio **consenso** al nuovo riconoscimento: in mancanza di tale consenso l'Ufficiale dello stato civile non dovrà procedere a ricevere la dichiarazione di riconoscimento.

Si suole dire che il consenso è **condizione di ricevibilità** della dichiarazione di riconoscimento.

In mancanza del consenso il genitore presenterà ricorso al giudice del tribunale ordinario il quale deciderà con sentenza che terrà luogo del consenso mancante. Il consenso del genitore che per primo aveva riconosciuto il figlio può essere reso contestualmente alla dichiarazione di riconoscimento la quale sarà ricevuta utilizzando la Formula n. 109 da iscrivere negli atti di nascita di parte II, serie B.

## Il consenso

Se non è possibile ricevere il consenso contestualmente l'unica possibilità è che tale consenso venga prestato preventivamente innanzi a qualsiasi Ufficiale dello stato civile. A riguardo il Ministero dell'interno, nella sua circolare Miacel n. 2/2001, suggerisce la seguente modalità:

*“Perché la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento dell'altro genitore non violi il disposto dell'art. 258, comma 2 del codice civile (che, cioè, non siano date, dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, in un atto formale connesso al riconoscimento, indicazioni relative all'altro genitore), appare necessario che quest'ultimo manifesti preventivamente l'intento di riconoscere anch'egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà, a questo punto legittimamente, prestare o negare il suo consenso vedi anche art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica).”*  
**La Formula da utilizzare per ricevere il consenso sarà la n. 111-ter.**

## L'assenso

L'assenso si suole dire è **condizione di procedibilità**. Cosa significa questo? Che in mancanza di assenso da parte del figlio che ha compiuto i 14 anni è possibile comunque ricevere la dichiarazione di riconoscimento da parte del genitore, ma tale dichiarazione resterà priva di effetti sino a che l'assenso non verrà prestato.

Se l'assenso da parte del figlio non può essere reso contestualmente alla dichiarazione di riconoscimento da parte del genitore che sarà ricevuta sempre utilizzando la Formula n. 109, lo stesso si potrà presentare presso qualsiasi Ufficiale dello stato civile chiedendo di rendere la dichiarazione di assenso; **verrà utilizzata allo scopo la Formula n.111-bis.**

Di tale assenso reso posteriormente andrà fatta annotazione a margine dell'atto di riconoscimento sottoscritto dal genitore. Sarà utilizzata allo scopo la Formula n. 189 quater.

Tale annotazione apposta a margine dell'atto di riconoscimento iscritto farà decorrere gli effetti di quella dichiarazione sino a quel momento rimasti sospesi.

## Riconoscimento nel matrimonio

Il riconoscimento può avvenire anche contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso.

Compito dell'ufficiale dello stato civile sarà quello di verificare la riconoscibilità del figlio e la procedura consisterà nella trascrizione del riconoscimento contestualmente all'atto di matrimonio ed alla sua annotazione a margine dell'atto di nascita del riconosciuto.

Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i 16 anni di età occorrerà ricevere la dichiarazione di assenso.

## I controlli da parte dell'ufficiale dello stato civile

In caso di filiazione nel matrimonio, non esiste alcun tipo di controllo perché il vincolo matrimoniale che unisce i genitori è infatti già una garanzia sulla loro “capacità” ad essere genitori di quel bambino. Una volta identificato il dichiarante e verificata la nascita del bimbo attraverso l’attestazione di nascita, si provvederà a ricevere la dichiarazione in parte I s A.

Altri sono i controlli che spettano all’Ufficiale dello stato civile, sulla ricevibilità del riconoscimento: l’età di colui che opera il riconoscimento (16 anni) e la mancanza di vincoli di parentela e di affinità entro il secondo grado tra i due genitori.

La legge 219/2012 ha introdotto la possibilità di riconoscere un figlio pur avendo un’età inferiore ai 16 anni se muniti di autorizzazione del tribunale.

## Il riconoscimento dello straniero

*Dal Massimario:*

*“Tutta la legge n. 218 del 1995 e, quindi, anche l'art. 35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di estraneità nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale, che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che “le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita” ...”*

## L'art. 35 della legge 218/1995

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; **se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.**
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
  1. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

## Quando si applica l'art. 35 della legge 218/1995 ?

### Riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino italiano

L'art. 35 della legge 218/1995 stabilisce che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale dello stesso al momento della nascita, o, se più favorevole, dalla legge nazionale di chi intende fare il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, e che la capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

Esempio:

Un cittadino italiano si presenta innanzi all'Ufficiale dello stato civile al fine di riconoscere la paternità di un minore riconosciuta alla nascita dalla madre cittadina del Marocco.

Le condizioni per effettuare il riconoscimento sono regolate dalla legge del Marocco, quindi sarebbe questa la normativa a cui fare riferimento; la legislazione italiana del padre è comunque talmente favorevole allo *ius filiazionis* che si può applicare direttamente il diritto italiano.

**Non si applica l'art. 35 della legge 218/1995**

## Riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino italiano

Il riconoscimento effettuato da un *cittadino italiano* presso un Consolato straniero *in Italia* di un figlio naturale è nullo perché reso *su territorio italiano* dinanzi ad un'Autorità appartenente a Paese estero, anziché dinanzi alla competente autorità italiana, ai sensi dell'art. 254 del codice civile; quindi, con violazione piena della sovranità della Repubblica italiana su quel territorio.

## **Quando si applica l'art. 35 della legge 218/1995?**

### **Riconoscimento di figlio italiano da parte di cittadino straniero**

In questo caso le condizioni per effettuare il riconoscimento sono regolate dalla legge italiana: questo comporta, in base ad una diffusa dottrina, che l'unica legge a cui fare riferimento è la normativa prevista dal codice civile italiano, compresa la capacità per il genitore di effettuare il riconoscimento.

**Non si applica l'art. 35 della legge 218/1995**

## Quando si applica l'art. 35 della legge 218/1995 ?

### Riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero

Questo è l'unico caso in cui è applicabile l'art. 35 della legge 218/1995 quindi occorrerà verificare quali sono le condizioni che la legge applicabile prevede perché il riconoscimento possa aver luogo.

**Si applica l'art. 35 della legge 218/1995**

## AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Roma, 17 ottobre 2006

N°- 0718 /ASR/CHAN

**DICHIARAZIONE CONSOLARE**

L'Ambasciata della Repubblica del Senegal presso il Quirinale a Roma, in riscontro alla richiesta di riconoscimento della bambina Mame Asta ~~Wallo~~ fatta dal Sig.  Faty Sylla, si dichiara quanto segue :

Secondo gli articoli 87 e seguenti del Codice della famiglia del Senegal il padre naturale ha sei mesi dalla nascita per riconoscere il bambino.

Inoltre, il bambino porterà il cognome del padre.

In fede si rilascia la presente attestazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

L'Ambasciatore,

  
**Papa Cheikh Saadibou FALL**

## L'art. 35 della legge 218/1995

Ricordo quanto il primo comma dell'art. 35 prevede:  
le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; **se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.**

## Riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero

*E' principio unanimemente accolto da dottrina e giurisprudenza che l'art. 250 comma 3 del codice civile (laddove sancisce che "il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 16 anni ( ora 14 anni) non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento") è **norma imperativa e cogente ed è posta a tutela dell'ordine pubblico.** (Dal Massimario per l'Ufficiale dello stato civile)*

## **Riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero** *(Sempre dal Massimario)*

Questo significa che, qualunque sia la previsione della legge straniera, la dichiarazione di riconoscimento effettuata innanzi all'Ufficiale dello stato civile presuppone il rispetto di quei principi inderogabili prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012 ora derogabili dal giudice quali l'età e la mancanza di vicoli di parentela ed affinità ed in aggiunta il consenso del genitore che aveva effettuato il riconoscimento per primo.

## Se il riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero avviene all'estero

Figlio nato in Italia, riconoscimento avvenuto all'estero ai fini dell'annotazione sarà sufficiente che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori con allegata documentazione rilasciata dallo stato straniero .

L'Ufficiale dello stato civile non dovrà effettuare alcun tipo di valutazione ma semplicemente prendere atto dell'avvenuto riconoscimento.

# **Il riconoscimento da parte delle coppie omosessuali**

## Cosa prevede la legge: Comma 20 della legge 76/2016

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano **anche ad ognuna delle parti dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle **norme del codice civile** non richiamate espressamente nella presente legge, **nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.** Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

## LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

### Art. 4 comma 1

Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive alla procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

### Art. 5

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita **coppie di maggiorenni di sesso diverso**, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

## In caso di nascita all'estero Eventuali motivi di rifiuto alla trascrizione

Contrarietà all'ordine pubblico italiano (art. 16 et 65 L. n. 218/1995; art. 18 d.P.R. n. 396/2000)

La L. n. 40/2004 sulla Procreazione medicalmente assistita (PMA) vieta l'applicazione delle tecniche sulle coppie dello stesso sesso, che sanziona penalmente (art. 4)

## Antefatto

Cittadina spagnola e cittadina italiana hanno contratto matrimonio in Spagna e dal certificato di nascita del minore risultano che entrambe sono madri ( una ha partorito e l'altra ha donato l'ovulo). Chiedono la trascrizione dell'atto di nascita in Italia, ma l'Ufficiale di stato civile rifiuta per ragioni di ordine pubblico.

## La sentenza della cassazione n. 19599 del 30.9.2016

Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente in Spagna, determinerebbe una "incertezza giuridica", che avrebbe riflessi negativi sulla definizione dell'identità personale del minore. Altre conseguenze pregiudizievoli sarebbero l'impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri bambini e anche di coloro che, nati all'estero, abbiano ottenuto il riconoscimento.

## La Corte afferma il seguente principio di diritto:

*Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (come nel caso dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia (a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18), deve verificare **non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.***

## La Corte afferma il seguente principio di diritto:

Il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all'estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne (in particolare, da una donna italiana che ha donato l'ovulo ad una donna spagnola che l'ha partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel paese) non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero (nella specie, in un altro paese della UE).

## **La Corte afferma il seguente principio di diritto:**

L'atto di nascita straniero (valido, nella specie, sulla base di una legge in vigore in altro paese della UE) da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge 40 del 2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

## La Corte afferma il seguente principio di diritto:

La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269 c.c. comma 3, non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.

## Antefatto:

Due cittadine italiane residenti e coniugate all'estero chiedono ai sensi dell'art. 95 del Dpr. 395/2000 la rettificazione dell'atto di nascita del minore (a seguito di fecondazione assistita) emesso dall'ufficio britannico e già trascritto nel comune italiano come figlio di una sola delle due. Il predetto ufficio britannico aveva successivamente chiarito che la registrazione del minore come figlio di una sola donna era da considerarsi invalida, dovendo il nato essere registrato anche come figlio dell'altra donna.

## La sentenza della Cassazione n. 14878 del 15.06.2017:

Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra costituzione, ma pure, tra l'altro alla Dichiarazione ONU dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai trattati fondativi e alla carta dei diritti fondamentali della Unione europea con particolare riferimento alla posizione del minore ed al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei Diritti del fanciullo, alla Convenzione Onu dei diritti del fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del Minore.

## La sentenza della Cassazione n. 14878 del 15.06.2017:

Quanto alla posizione del minore, ripetutamente la corte è intervenuta, affermando la preminenza del suo interesse, da valutarsi in concreto, nonché il suo diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all'interno del nucleo familiare.

Nella specie, come chiariscono le ricorrenti, la nascita del bambino costituì un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca.

Nella sentenza di questa Corte n. 19599 del 2016, che costituisce il naturale precedente di questa si afferma che la donazione di ovulo fecondato alla partner che partorisce, non si configura come maternità surrogata ma piuttosto come una situazione analoga alla fecondazione eterologa.

## La sentenza della Cassazione n. 14878 del 15.06.2017:

E' vero che la legge n. 40 prevede che i conviventi siano di sesso diverso e che la procreazione assistita si effettui solo in caso di sterilità della coppia. Tuttavia, trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all'estero e certificata dall'atto di stato civile di uno stato straniero, si deve necessariamente affermare, per quanto si è andato finora osservando, che la trascrizione richiesta non è contraria all'ordine pubblico ( internazionale).

## Quindi :

L'Ufficiale dello stato civile non può invocare la contrarietà all'ordine pubblico di cui all'art. 18 del Dpr. 396/2000 in presenza di un atto di nascita in cui sia applicata una disciplina in materia di filiazione diversa da quella prevista dal nostro ordinamento . Occorre assicurare la massima tutela al minore e garantire il diritto a mantenere la qualità di figlio riconosciuto nell'ordinamento straniero .

L'utilizzo di tecniche di procreazione non previste o non consentite nel nostro ordinamento non rappresentano ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico.

In caso di richiesta di trascrizione di atto di nascita formato all'estero in cui sono indicati quali genitori due donne , si procederà alla trascrizione dell'atto così come formato.

## La Sentenza della Corte di Cassazione n. 12193/2019 in materia di procreazione medicalmente assistita

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso **alla maternità surrogata** ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d'intenzione). La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando **in tale disposizione un principio di ordine pubblico**, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione.

## La Sentenza della Corte di Cassazione n. 12193/2019 in materia di procreazione medicalmente assistita

In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, **ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria**, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

E' stato tuttavia precisato che i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

## **Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022. La Circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2023 n. 3**

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, precisa il Ministero, con la sentenza indicata in oggetto ha deciso su una "questione di massima di particolare importanza», relativa alla trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita, regolarmente formato in Paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili... hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e "a fortiori" dell'originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, oltre al padre biologico, anche se l'atto di nascita è stato formato in conformità della «lex loci».

## LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

### Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

**Art. 8** (Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 22 maggio 2025, n. 68 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40](#) (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale".

## La dichiarazione di nascita da parte della coppia omosessuale

La sentenza della Corte Cost.n. 68/2025 -pubblicata il 28 maggio 2025

13. Questa Corte ritiene che il mancato riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un contro interesse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione ricondotta dal rimettente al «complesso delle disposizioni censurate» va ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004

## L' articolo 250 del C.C.

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

## L' articolo 254 del C.C.

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

## L' articolo 42 del Dpr. 396/2000

Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

## L' articolo 44 del Dpr. 396/2000

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'[articolo 250, terzo comma, del codice civile](#).
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

## La dichiarazione di nascita da parte della coppia omosessuale

### La sentenza della Corte Cost.n. 68/2025-pubblicata il 28 maggio 2025

In attesa di formule ufficiali nel caso di richiesta di dichiarazione di nascita da parte di entrambe le donne si dovrà formare l'atto adattando allo scopo la formula 20 del formulario ufficiale:

« dall'unione di essa dichiarante, cittadina....con....( *nome e cognome dell'altra donna*) nata in ... il....cittadina.....residente in .....non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile, qui comparsa per fa propria la presente dichiarazione ...»

## Ila dichiarazione di riconoscimento da parte della coppia omosessuale

La sentenza della Corte Cost.n. 68/2025-pubblicata il 28 maggio 2025

In attesa di formule ufficiali nel caso di figli già nati, registrati solo con la madre biologica, per i quali la madre intenzionale voglia procedere al riconoscimento sarà possibile utilizzare la formula 109, già prevista per il riconoscimento successivo alla nascita adattandola al caso specifico:

“Oggi, ..., avanti a me, ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (*indicare la funzione: sindaco o delegato*), è comparsa ... (*generalità della dichiarante*), la quale mi dichiara di riconoscere come proprio figlio/figlia ... (*nome e cognome*), nato/nata a ... il ..., da ...(*generalità della madre partoriente*), che già lo/la ebbe a riconoscere come proprio/propria figlio/figlia.”

La madre che già aveva riconosciuto il figlio dovrà prestare il consenso al riconoscimento .

## **La dichiarazione di riconoscimento da parte della coppia omosessuale**

**La sentenza della Corte Cost.n. 68/2025-pubblicata il 28 maggio 2025**

In seguito al riconoscimento l'attribuzione del cognome della seconda donna , in sostituzione o in aggiunta dovrà essere deciso dal giudice del tribunale ordinario al quale le due donne dovranno presentare istanza ai sensi dell'art. 262 del c.c.

**Grazie per l'attenzione**